

(N. 794)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

col **Ministro della Marina Mercantile**

(LUPIS)

e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(NATALI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1969

Provvedimenti per la costruzione di porti turistici e pescherecci

ONOREVOLI SENATORI. — Il settore dei porti turistici e pescherecci appare oggi seriamente arretrato rispetto alle esigenze che nascono dall'enorme sviluppo della nautica da diporto e dal notevole incremento del naviglio peschereccio per effetto delle provvidenze legislative a favore della pesca.

A questo sviluppo, di evidente importanza per l'economia nazionale, occorre fornire un adeguato sostegno nelle infrastrutture portuali. Ma mentre sotto la spinta di tale esigenza gli enti locali, cui spetta realizzare le opere, hanno moltiplicato le richieste dei contributi previsti per la costruzione di por-

ti turistici e pescherecci dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, le limitate disponibilità del bilancio dello Stato non hanno consentito di fornire a ben 80 comuni l'ausilio richiesto.

Migliori prospettive offre però il bilancio del 1969, grazie al provvido accantonamento, previsto nel fondo globale, della somma di lire 400 milioni per « contributi al finanziamento dei porti turistici ».

Il presente disegno di legge è il mezzo per l'impiego di tale somma. Esso stabilisce che il limite d'impegno per il 1969 (attualmente di soli 75 milioni) sia aumentato dei 400 milioni accantonati.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Per l'esecuzione di opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 agosto 1949, n. 589, interessanti gli approdi turistici e pescherecci, è aumentato di lire 400 milioni il limite d'impegno stabilito dall'articolo 61, n. 2, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1969, n. 21, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1969.

La ripartizione dello stanziamento di cui al precedente comma sarà effettuata dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Al maggior onere di lire 400 milioni derivante nell'anno 1969 dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo per provvedimenti legislativi in corso, iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.